

STATUTO ALLEGATO “A”

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata
“ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA”

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Pisa (PI), via S. Marta n. 57

Art. 3. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Lo scopo dell'organizzazione è quello di perseguire esclusivamente finalità culturali e sociali, con l'obiettivo della valorizzazione della cultura nelle sue varie forme e quindi delle attività connesse alla promozione della lettura, del cinema, del teatro, della musica, dei nuovi linguaggi comunicativi quali quelli informatici e multimediali.

Tale obiettivo porterà a:

- a)** promuovere attività socio-culturali e sostenere quelle organizzate dalla Biblioteca Comunale;
- b)** perseguire azioni di supporto che siano complementari al funzionamento della Biblioteca Comunale;
- c)** partecipare al miglioramento della fruibilità degli spazi e dei materiali della Biblioteca Comunale;
- d)** produrre bollettini d'informazione, giornali, audiovisivi o altro materiale utile a far conoscere e diffondere le attività dell'Associazione e della Biblioteca;
- e)** promuovere incontri, manifestazioni, dibattiti, presentazioni, concerti, spettacoli, tavole rotonde con esperti, anche in collaborazione con la Biblioteca Comunale e altre associazioni;
- f)** organizzare cineforum, inchieste, ricerche, corsi di aggiornamento culturale, partecipazione a mostre, visite guidate, viaggi culturali e altre attività a carattere sociale, atte a incrementare l'offerta culturale della Biblioteca Comunale;
- g)** ricevere donazioni e raccogliere contributi sia da enti che da singoli privati;

Art. 4. Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 6. Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e senza alcuna discriminazione.

Sono soci dell'Associazione tutte quelle persone che ne condividano le finalità e facciano richiesta scritta di iscrizione al Consiglio Direttivo.

L'iscrizione dovrà essere deliberata dal medesimo Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza delle condizioni. Gli associati sono tenuti, a pena di decadenza, al versamento di una quota sociale annuale, nella misura determinata dal Consiglio direttivo.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 30 Aprile; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La titolarità di socio non può essere trasmissibile.

Gli associati sono iscritti in un libro dei soci

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per contravvenzione ai doveri stabiliti dallo Statuto, su decisione del Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri., la cui decisione è inappellabile.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della stessa.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento secondo le norme stabilite.

Essi hanno inoltre il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività dell'Associazione, a condizione che le stesse siano autorizzate.

I soci dell'Associazione svolgono la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il loro comportamento sarà animato da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

Art. 7. Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei sindaci revisori
- il Collegio dei Probiviri

Art. 8. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione; essa è presieduta dal Presidente

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno una settimana, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, trasmesso anche per via telematica.

L'Assemblea può essere riunita anche su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.

La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza.

E' consentita la partecipazione anche per delega. Non sono ammesse più di una delega per ciascun socio.

Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sono richieste delibere approvate dall'assemblea come da art. 4..

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;

In caso di parità di voti tra due o più soci prevale il criterio dell'anzianità di iscrizione all'associazione e in subordine l'anzianità anagrafica.

- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e della relazione di missione;

- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario-tesoriere.

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a 6.

Alla prima riunione del Consiglio, il Presidente e i Consiglieri eleggeranno il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori e dura in carica un anno.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

b) compilare il rendiconto contabile annuale;

c) redigere la relazione annuale circa l'attività svolta e di illustrazione al rendiconto contabile;

d) eleggere al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;

e) redigere il programma delle attività dell'associazione;

f) nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione;

g) curare il corretto svolgimento delle varie attività;

h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

All'inizio di ogni anno il Consiglio direttivo predispose un programma generale delle attività, contenente indicazioni di massima sulle entrate e le spese previste e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Alla fine di ogni anno il Consiglio direttivo presenta una relazione sulle attività svolte all'Assemblea dei soci.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, con votazione segreta e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, promuove ed organizza l'attività dell'Associazione di concerto con il Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Presidente, aprirà un conto corrente bancario presso un Istituto di Credito, come da indicazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due volte.

Art. 11. Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica tre anni e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Art. 12. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote sociali annuali dei Soci; nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;

b) contributi, donazioni e lasciti;

c) proventi di attività a carattere sociale;

d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle leggi vigenti

Salvo un fondo cassa, immediatamente disponibile, non superiore ad € 300,00. detenuto dal segretario tesoriere, le somme di denaro dell'Associazione verranno depositate sul c/c che verrà a tal fine aperto a nome dell'associazione.

Gli assegni tratti su detto conto corrente saranno a firma del Presidente o del segretario tesoriere

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 Gennaio. e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle attività dell'associazione.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, predisposta dal Consiglio direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

Art.15. Intransmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intransmissibile.

Art. 15. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

Art. 16. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea adottata con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art.17. Spese

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie e conseguenti, sono a carico dei soci fondatori

Art.18. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa 01 Marzo 2013

il Consiglio direttivo e i Soci fondatori

.....
.....
.....
.....

